

## Studio Legale Manelli

73100 Lecce – Via L. Ariosto n. 43 – Tel. e Fax 0832.303786 – pec studiolegalemanelli@pec.it

Avv. Gianluigi Manelli

Avv. Valentina Quarta

Avv. Lucia Brattoli

Lecce, li 01.03.2022

Spett.le

**Provincia di Lecce**

via Umberto I 13

73100 Lecce

Spett.le

**Comune di Leverano**

Via Menotti 14

73045 Leverano (Le)

Spett.le

**ARPA Puglia****DAP Lecce**

via Miglietta 3

73100 Lecce

Spett.le

**Regione Puglia**

c.so Sonnino 177

70100 Bari

**Oggetto:** *D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. relativo a progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto “terra-voltaico”, denominato “Archi-bis”, avente potenza in immissione pari a 7,5 MW e potenza moduli pari a 9,369 MWp, e delle infrastrutture e opere connesse e indispensabili al collegamento alla rete elettrica, ubicato in Comune di Leverano (Le), c.da Canisi - riscontro nota prot. n. 3913/2022 del 13.01.2022 della Provincia di Lecce. Proponente PV-INVEST ITALIA SRL (CF/P.IVA 03047190214) – via Sant’Osvaldo 67, Bolzano.*

In nome e per conto della **PV-Invest Italia srl**, con sede in Bolzano alla via Sant’Osvaldo 67, in persona del legale rappresentante *pro tempore* che mi ha conferito apposito mandato e che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, riscontro nota prot. 3913/22 del 31.01.2022 con cui la Provincia di Lecce, in qualità di Autorità Competente al rilascio del PAUR, ha trasmesso i pareri rilasciati dagli Enti a vario titolo interessati al procedimento chiedendo alla società proponente, ai sensi dell’art. 27 bis, co. 5, D.Lgs. n. 156/06 e ss.mm.ii., di conformarsi alle predette richieste di integrazioni producendo idonea integrazione documentale, secondo le indicazioni dei citati enti.

In particolare e per quanto di specifico interesse, pur rappresentando la propria disponibilità a rendere le integrazioni richieste - per quanto tecnicamente possibile e giuridicamente ammissibile-

la deducente intende osservare quanto segue con riferimento alla nota prot. n. 22464 del 21.12.2021 del Comune di Leverano, acquisita dalla Provincia di Lecce al prot. n. 52702 in pari data, ed alla nota prot. n. 86075 del 21.12.2021 dell'ARPA Puglia, acquisita dalla Provincia di Lecce al prot. n. 52689 in pari data.

\*

**I. Quanto alla nota prot. n. 22464 del 21.12.2021 del Comune di Leverano**, acquisita dalla Provincia di Lecce al prot. n. 52702 in pari data, il contenuto della stessa appare mal calibrato, avulso dai riferimenti normativi, cui l'Amministrazione ha inteso fare richiamo e comunque decontestualizzato rispetto agli elementi la cui sussistenza è stata ritenuta preclusiva all'intervento.

Più nel dettaglio, il Comune di Leverano ha eccepito:

- a) l'incompatibilità dell'intervento rispetto all'Area Edificabile Urbana ed all'area buffer di 1 Km giusta normativa regionale di cui al RR n. 24/10 del 30.12.2010;
- b) l'incompatibilità dell'intervento perché in aderenza alla SP115LE, classificata come strada a valenza paesaggistica dal PPTR essendo riportata finanche nel DPP del redigendo PUG; perché ritenuto in contrasto con il sistema agro-ecologico venuto in rilievo nel processo partecipativo del redigendo PUG, per come definito nell'Atlante del Patrimonio di Comunità di cui alla Delibera di GC n. 87 del 20.07.2020; perché ritenuto in sovrapposizione con uno degli hotspot di biodiversità identificati nel territorio comunale;
- c) l'incompatibilità dell'intervento con le disposizioni del PPTR che vieterebbero la realizzazione degli impianti FER su suolo agricolo.

Nessuno di tali assunti appare fondato. Ma procediamo per gradi.

**a)** Errato e fuorviante è il richiamo al RR n. 24/10 del 30.12.2010, quanto meno nei termini in cui il Comune di Leverano avrebbe inteso farne applicazione.

L'Allegato 2 del citato Regolamento Regionale è deputato a fornire esclusivamente l'indicazione del regime autorizzatorio e, con specifico riferimento agli impianti di potenza  $\geq 200$  Kw, prescrive la richiesta dell'autorizzazione unica.

L'indicazione delle aree non idonee all'installazione di FER è invece riportata nell'Allegato 1 ove, con specifico riferimento all'"Area Edificabile Urbana + buffer di 1 Km", esprime sì la non idoneità all'installazione degli impianti ma solo con riferimento a quelli eolici di torri di media e grande taglia in ragione delle problematiche relative al rumore e al rischio di incidente rilevante per la rottura o la caduta delle pale.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici si legge invece che non esistono indicazioni specifiche relative alla realizzazione di tali impianti, sotto l'aspetto normativo, e soprattutto non è espresso alcun divieto né sono positivizzate ragioni di incompatibilità con gli obiettivi di protezione.

D'altro canto, non è dato rilevare per gli impianti fotovoltaici quelle problematiche, connesse al rumore o al pericolo di incidente, che invece giustificano la incompatibilità degli impianti eolici.

Si ritiene quindi che quanto sostenuto dal Comune di Leverano con riferimento a tale profilo di incompatibilità sia frutto di un errore interpretativo delle disposizioni che lo stesso ha inteso richiamare.

E ciò a tacer del fatto che le Linee Guida non hanno valore cogente ma di mero indirizzo; ragion per cui un dissenso motivato con il presunto contrasto con esse non sarebbe legittimo ai sensi della l. n. 241/90 e ss.mm.ii..

A ciò si aggiunga che l'area buffer richiamata dal Comune di Leverano non è riportata nella perimetrazione delle aree non idonee predisposta dalla Regione Puglia sul sito ufficiale proprio in attuazione dell'art. 5 co. 7 del R.R. 24/2010 (vedi elaborato grafico allegato).

**b)** Il secondo motivo di dissenso si fonda sull’asserito impatto paesaggistico che si vorrebbe attribuire all’opera.

Tralasciando per un istante la circostanza che la Regione Puglia non ha opposto alcun contrasto con il PPTR, priva di rilievo è la circostanza che il progetto si porrebbe in aderenza alla SP115LE.

Che la SP115LE sia indicata dal PPTR come strada a valenza paesaggistica non significa affatto che ci sia un vincolo di visuale o un vincolo panoramico.

Né tantomeno appare possa assumere rilievo che nel processo partecipativo per la redazione del nuovo PUG tali aree abbiano potuto essere oggetto di segnalazione nel bene “*Sistema agro-ecologico dei filari di cipressi ed agrumeti sulla via per Nardò*”.

Ricercare ragioni preclusive all’intervento in una primordiale fase partecipativa del redigendo PUG significa anticipare gli effetti della futura pianificazione, attribuendo al DPP una valenza che la legge non gli attribuisce.

In assenza di approvazione e prima dell’entrata in vigore delle relative disposizioni di salvaguardia, l’apporto partecipativo al procedimento è privo di rilievo sotto il profilo giuridico anche perché non è assolutamente detto che tali aspetti confluiscono nel futuro (allo stato inesistente) PUG.

Fatta questa doverosa premessa, si contesta che l’area di intervento del progetto proposto si porrebbe “in sovrapposizione” ad uno dei beni del Patrimonio di Comunità, inseriti nell’Atlante del Patrimonio di Comunità, e “*nelle immediate vicinanze*” di altri beni quali “*Vora delle Arche ed aree umide limitrofe, Cappella Madonna delle Arche, Linea di faglia con vegetazione arborea (peri, olivi, fichi) e grandi massi, Zona Arche-campagna e percorsi*”.

A tal proposito, come più dettagliatamente descritto nella Relazione di osservazioni redatta dal tecnico agronomo allegata, è bene precisare che il sito di intervento si trova sul lato ovest della SP115LE e che le distanze dai beni indicati sono le seguenti:

- Vora delle Arche ed aree umide limitrofe - 600 mt;
- Cappella Madonna delle Arche – 1.200 mt;
- Linea di faglia con vegetazione arborea (peri, olivi, fichi) e grandi massi – 400 mt.

Per quanto riguarda invece la distanza dai beni Sistema agro-ecologico dei filari di cipressi ed agrumeti sulla via per Nardò e Zona Arche-campagna e percorsi, la linea di demarcazione è rappresentata proprio dalla SP115LE.

Il sito individuato dal progetto si trova infatti sul lato ovest di detta strada mentre i beni succitati si trovano sul lato est.

Inoltre l’area individuata per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici è separata dalla citata strada da circa 3 ettari di superficie a verde, dove è prevista la realizzazione di una siepe naturalistica e di un’oasi ornitologica.

Tutti i beni menzionati dal Comune di Leverano, riportati nell’Atlante del Patrimonio di Comunità, si trovano sul lato est rispetto alla SP115LE ed anche a distanza rilevante dal sito di intervento, pertanto non vi è la minima sovrapposizione (come erroneamente affermato dal Comune).

E ciò senza tralasciare il fatto che il lavoro di compilazione dell’Atlante persegue, per stessa ammissione dei compilatori, “*l’intento di dare inizio ad una ricerca*”, un punto di partenza quindi per studi successivi.

Molti dei beni minori indicati nell’Atlante infatti non sono stati neppure oggetto di formale riconoscimento.

Trattasi di beni ad oggi non tutelati ma solo proposti a futuri interventi di tutela e individuati attraverso incontri di partecipazione collettiva per la redazione del nuovo PUG, ma che -come si dice nello stesso Atlante - hanno bisogno di un riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni.

Da ciò consegue che tale Atlante, per quanto apprezzabile nel suo fine, non può assurgere a legittimo motivo di dissenso.

Altro aspetto rilevato dal Comune di Leverano nelle considerazioni che accompagnano il secondo motivo di dissenso è che *“il progetto si pone in parziale sovrapposizione ad uno degli hotspot di biodiversità identificati per il territorio comunale”* con riferimento al GBIF – Global Biodiversity information Facility, nel quale è individuata la presenza di diverse specie di anfibi, rettili, volatili e insetti che, secondo il Comune di Leverano, sarebbero *“in stretta adiacenza all'area in cui il progetto verrebbe realizzato”*.

Nelle stesse considerazioni si precisa che la presenza di tali specie è strettamente connessa alla Vora delle Arche.

Ora, a prescindere dal fatto che, come sopra rilevato, la Vora delle Arche dista ben 600 mt dal sito di intervento e che tra la Vora ed il sito di intervento è presente un impianto intensivo di agrumeto oltre alla SP115LE -circostanze che escludono la possibilità che tali specie possano subire una qualche influenza negativa dalla presenza dell'impianto- ciò che salta agli occhi è che le coordinate riportate nel GBIF, per individuare le aree interessate dalla presenza di tali specie, corrispondono ad un punto che si trova a nord del territorio comunale di Leverano e quindi per nulla *“adiacente”* al sito di intervento.

Sicché anche il richiamo al GBIF appare tutt'altro che pertinente, come meglio specificato e descritto nella Relazione di osservazioni redatta dal tecnico agronomo allegata, alla quale si rinvia.

c) Il terzo motivo di dissenso è relativo alla struttura del progetto proposto, rispetto al quale il Comune di Leverano si preoccupa di precisare che non possa essere definito *“agrovoltaico”*.

Tutto il costruito argomentativo seguito dal Comune di Leverano è frutto di un macroscopico errore, derivante dalla confusione tra il termine terra-voltaico, utilizzato dal progettista, con quello di agro-voltaico.

Una precisazione si impone alla luce della definizione che il Comune ha inteso fornire con riguardo all'impianto, che deriva da una errata applicazione dell'art. 65, DL n. 1 del 24.01.2012, convertito con modificazioni con l. n. 27 del 24.03.2012.

Tale definizione si riferisce alle caratteristiche che l'impianto deve rispettare ai fini della fruizione degli incentivi ma non indica affatto le caratteristiche che un impianto deve possedere per essere insediato in zona agricola e per essere definito agro-voltaico.

L'impianto agro-voltaico è un sistema di produzioni agricola ed energetica realizzate sul medesimo terreno.

È il contestuale utilizzo del terreno per due attività differenti che consente di definire l'impianto come agro-voltaico.

Il progetto della PV-Invest Italia srl non si limita a prevedere la coesistenza di due sole attività (quella agricola e quella di produzione energetica) ma è ben più ampio, prevedendo l'insediamento dell'impianto e la contestuale utilizzazione del suolo (per la sua intera estensione) per l'esercizio della attività agricola, la creazione di un'oasi ornitologica nonché la realizzazione di un sistema funzionale all'insediamento e alla proliferazione delle api.

Come espresso nella relazione allegata al progetto, il Progetto *“Terra-Voltaico”* si propone di svolgere, nelle aree dell'impianto e nelle aree annesse lasciate appositamente libere dalle installazioni, specifiche attività che hanno quale obiettivo principale quello di tutelare il concetto di *“Biodiversità Ambientale”* attraverso pratiche ambientali di mantenimento/ripopolamento/sostegno di specie faunistiche/floristiche e pratiche agricole.

Ampliando la sfera di utilizzo al di là della mera pratica agricola, il progetto è basato sul concetto di sviluppo sostenibile che non si limita a prevedere la coesistenza di due attività differenti (agricola e produzione energetica) ma si basa sul concetto di sostenibilità ambientale con la creazione di un'area a verde, di un'oasi ornitologica e di un sito per l'apicoltura.

L'impianto è stato definito dal progettista come terra-voltaico proprio in ragione del più ampio utilizzo del sito e degli obiettivi di tutela con lo stesso perseguiti.

Il richiamo che il Comune di Leverano ha effettuato alla l. n. 27 del 24.03.2012 avrebbe avuto un senso nella logica dell'incentivazione ma appare privo di rilievo sotto il profilo tecnico-amministrativo all'interno del procedimento autorizzativo che risponde ad altre logiche e ad altri presupposti.

Trattasi di un progetto di impianto fotovoltaico posizionato a terra che inserisce la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, volta a diminuire le emissioni di CO2 nell'ambiente, in un'opera più ampia che ha quale obiettivo la tutela della “*Biodiversità Ambientale*” e che venga quindi percepita dalla Comunità come un'iniziativa di salvaguardia ambientale e di riqualificazione del territorio, come d'altronde risulta insito nel concetto stesso di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Del resto, in giurisprudenza si è di recente affermato che “*la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è [...] un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici*” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2983/2021); e ciò anche alla luce del “*principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea*” (cfr. Corte Cost. n. 286/2009; cfr. nello stesso senso, sent. n. 106/2020).

Nel perseguimento di tale fine, la proponente ha già dettagliato nelle relazioni tecniche e nelle integrazioni fornite al Comune di Leverano come il progetto preveda la realizzazione di interventi diversi:

- il posizionamento di arnie all'interno del sito di progetto;
- la coltivazione di erbe officinali;
- la creazione di un'oasi ornitologica;
- la realizzazione di una siepe naturalistica.

Il tutto per come meglio specificato e descritto nella Relazione di osservazioni redatta dal tecnico agronomo allegata, alla quale si rinvia.

\*

**2. Quanto alla nota prot. n. 86075 del 21.12.2021 dell'ARPA Puglia**, la stessa appare intrinsecamente contraddittoria ed errata nelle conclusioni. Emblematica, al riguardo, appare la Tabella 1 riportata in detta nota, che, nel richiamare i riferimenti normativi che determinano l'inidoneità di specifiche aree all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, esclude la presenza di dette aree nel sito di intervento e dunque evidenzia che l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto non è interessata dalla presenza di alcun vincolo normativamente imposto.

Entrando nel dettaglio, la contrarietà espressa dall'ARPA si basa:

- a) sull'asserito contrasto con le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR;
- b) sul sostenuto mancato rispetto dell'IPC;
- c) sulla circostanza che l'area di intervento insisterebbe su aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità individuate dalle Linee guida di cui al R.R. n. 24/2010;
- d) sulla circostanza che l'area di intervento ricadrebbe nell'area buffer di 1 km giusta normativa regionale di cui al RR n. 24/10 del 30.12.2010.



e) sull'assunto che nel caso di specie l'alternativa zero sia la soluzione migliore ai fini della tutela dell'ambiente.

Nessuno di tali assunti risulta fondato.

**a)** In merito al presunto contrasto con le “Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” del PPTR, deve essere anche in questo caso osservato che le Linee Guida costituiscono solo un atto di indirizzo privo di valore vincolante.

Esse, peraltro, come affermato dalla stessa ARPA, mirano a limitare l'utilizzo di “ulteriore” suolo favorendo l'integrazione degli impianti in contesti differenti.

L'impianto proposto dalla deducente mira a consentire un utilizzo del suolo pressoché totale: esso prevede infatti, oltre alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, il posizionamento di arnie per tutto il sito, la piantumazione di erbe officinali nonché la realizzazione di un'oasi ornitologica e di una siepe naturalistica.

In buona sostanza, per le sue caratteristiche, esso non sottrae aree agricole ma piuttosto prevede un simultaneo utilizzo delle stesse, tanto per la produzione di energia quanto per l'agricoltura che per le attività di apicoltura e di ornitologia.

Tutte le aree del sito (tanto quelle libere quanto quelle che prevedono la presenza dei pannelli) vengono infatti utilizzate per tali fini simultanei.

Come sopra detto, l'impianto di cui si tratta presenta delle caratteristiche addirittura migliorative rispetto a quelle che presenterebbe un impianto agro-voltaico poiché contiene un *quid pluris* (oasi ornitologica e apicoltura) rispetto a quest'ultimo (cui è già assimilato per la coltivazione di erbe officinali e siepi naturalistiche).

**b)** Da ciò deriva anche l'inapplicabilità dell'indice di pressione cumulativa (IPC) che, contrariamente a quanto sostenuto da ARPA, deve trovare applicazione soltanto per gli impianti fotovoltaici puri, come meglio evidenziato nella Relazione specialistica di verifica e revisione del calcolo dell'IPC allegata.

Per non trascurare il fatto che comunque l'ARPA ha errato nell'individuazione dei dati di partenza e nelle conclusioni.

Nel rimandare sul punto a quanto più approfonditamente espresso nella predetta Relazione di verifica e revisione del calcolo dell'IPC allegata, sarà sufficiente qui rilevare che gli impianti considerati dall'ARPA nella Tabella 2 di pag. 6, ai fini del calcolo dell'IPC, corrispondono a un impianto su serra e un impianto su edificio che, come tali, non possono essere considerati ai fini della determinazione delle aree occupate poiché non ricompresi nella disposizione di cui al Punto 2 della DGR n. 2122 del 23.10.2012.

Si rileva inoltre che il calcolo dell'indice è errato anche in ragione del fatto che ARPA ha considerato tra le aree non idonee di cui alla Tabella 3 di pag. 7 quelle relative ai Coni Visuali, indicandone la relativa misura in 10 Km, e quindi sottraendo un'estensione pari a 12 ettari dall'area AVA, quando invece il PPTR prevede una distanza di soli 4 Km in presenza di Cono Visuale.

Del tutto fuorviante appare poi quanto sostenuto con riferimento all'asserito mancato rispetto del Criterio 2. Il Criterio 2 infatti trova applicazione solo alla realizzazione di impianti eolici e non anche fotovoltaici, per cui il relativo richiamo è evidentemente errato.

**c)** Fuorviante è l'assunto secondo cui l'intervento sarebbe precluso per la perimetrazione dell'Area come interessata da produzioni agro-alimentari di qualità di cui al RR n. 24/10.

Tale preclusione opererebbe se il sito d'intervento fosse effettivamente interessato da tale perimetrazione ma così non è; non è infatti sufficiente che la perimetrazione riguardi altre parti del territorio comunale per impedire l'insediamento dell'impianto nell'area che risulta scevra da colture e comunque non interessata dalla relativa perimetrazione.

Come evidenziato nelle relazioni agronomiche in atti l'area di progetto non è occupata dalle colture di qualità indicate da ARPA.

d) In merito alla sostenuta insistenza dell'area di intervento nel buffer di 1 km di cui alla normativa regionale di cui al RR n. 24/10 del 30.12.2010 valgono qui le medesime considerazioni esposte più sopra in relazione al primo motivo di dissenso del Comune di Leverano.

e) Infine privo di pregio è quanto espresso da ARPA con riferimento alla cd. alternativa zero.

I rilievi dell'ARPA si basano sull'errato presupposto che siano ad oggi ancora applicabili gli obiettivi del DM 15.3.2012 (cd. burden sharing) e che quindi la Regione Puglia sia eccedentaria.

Anche se così fosse, ciò non costituirebbe comunque un impedimento giuridico alla realizzazione di nuovi progetti; muovendo dal principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza sopra citata (n. 2983/2021), a mente del quale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività di interesse pubblico che contribuisce non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici, l'alternativa zero non può che essere rifiutata perché non può essere apprezzata positivamente.

Non senza evidenziare l'assoluta genericità dell'assunto da cui muove l'ARPA, poiché non si riesce a comprendere sulla base di quali dati opporrebbe l'eccedenza di produzione di energia da FER; corre l'obbligo di rappresentare infatti che la quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia è, ai sensi del PNIEC, del 30% al 2030 e la stessa non appare assolutamente raggiunta.

Pertanto, gli obiettivi delineati nel PNIEC al 2030 sono destinati ad essere ulteriormente incrementati alla luce dei target del cd. "Green Deal Europeo": vale a dire, la riduzione entro il 2030 delle emissioni di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 (cd. "fit for 55") e, nel medio lungo termine, la trasformazione dell'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra (cfr. Regolamento (UE) 2021/1119).

Non è un caso che il recente decreto legislativo di attuazione della Direttiva Europea "RED II" (D.Lgs. n. 199/21) dichiari espressamente che la normativa finalizzata a favorire la realizzazione di impianti alimentati da FER in esso contenuta sia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC e sia anche già orientata all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire in attuazione del Green Deal UE (cfr. art. 1).

Per cui anche tale ultima ragione di dissenso appare destituita di fondamento.

Per quanto concerne infine il parere negativo espresso dall'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce nella nota prot. 85979 del 20.12.2021, richiamata da ARPA, si rinvia a quanto dettagliatamente esposto in riscontro nella Relazione specialistica allegata (Revisione della Relazione Rischio Elettromagnetico Elettrico).

\*

Ciò detto, si ritiene che il progetto non solo sia coerente con le prescrizioni normative e di pianificazione vincolante ma sia anche funzionale a soddisfare l'interesse pubblico relativo (i) non solo all'attuazione del PNIEC (al 2030 contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali pari al 30%), in coerenza con le più recenti normative nazionali ed europee, (ii) ma anche al progressivo incremento della autosufficienza energetica dell'Italia.

Indi, in continuità con lo spirito e le intenzioni del progetto di creare un'opera che porti giovamento alla Comunità di Leverano e sia percepita in maniera positiva, la deducete invita gli Enti in indirizzo a rivedere le posizioni espresse, accogliendo -per il resto- le proposte di integrazioni formalizzate dagli altri soggetti a vario titolo interessati.


Distinti saluti.

**PV-Invest Italia srl**

Il Legale Rappresentante

Philipp Colleselli

*Avv. Gianluigi Manelli*



Una firma manoscritta in inchiostro, che sembra essere "Gianluigi Manelli".